



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

**Direttiva
sull'utilizzo e il trattamento dei dati del sistema
d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di
manifestazioni sportive**

Berna, maggio 2013

Indice

DIRETTIVA.....	2
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Contenuto.....	2
Art. 2 Principi	2
SEZIONE 2: AUTORITÀ E SERVIZI COINVOLTI	3
Art. 3 Organizzatori di manifestazioni sportive.....	3
Art. 4 Servizi specializzati decentrati dei Cantoni	3
Art. 5 Sezione Tifoseria violenta	3
SEZIONE 3: UTENTI E TIPO DI COMUNICAZIONE	4
Art. 6 Utenti.....	4
Art. 7 Dati personali	4
SEZIONE 4: ULTERIORE UTILIZZO E CONTROLLO DEI DATI	4
Art. 8 Ulteriore utilizzo e controllo dei dati.....	4
Art. 9 Cancellazione dei dati e comunicazione alla sezione Tifoseria violenta.....	5
Art. 10 Controllo periodico degli organizzatori di manifestazioni sportive da parte della sezione Tifoseria violenta	5
SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 11 Entrata in vigore	5

DIRETTIVA

sull'utilizzo e il trattamento dei dati del sistema d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive

(Direttiva)

(del 1° maggio 2013, sostituisce la versione del 1° gennaio 2010)

L'Ufficio federale di polizia fedpol,

visto l'articolo 24a capoverso 8 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120),

visto l'articolo 10 dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH; RS 120.52),

visto l'articolo 22 del regolamento sul trattamento dei dati HOOGAN del 1° marzo 2013,

emana la direttiva seguente:

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Le denominazioni utilizzate nella presente direttiva si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Art. 1 Contenuto

La direttiva disciplina l'utilizzo, la comunicazione, il trattamento, il ritorno e l'eliminazione dei dati del sistema d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei loro responsabili della sicurezza. Inoltre stabilisce i destinatari dei dati e i loro obblighi. Sono inoltre definiti gli scopi per cui i dati sono comunicati agli organizzatori di manifestazioni sportive. Infine la presente direttiva descrive lo svolgimento della comunicazione dei dati e la procedura per controllare il suo rispetto. Essa è parte dell'allegato del regolamento per il trattamento dei dati HOOGAN.

Art. 2 Principi

¹ La direttiva disciplina il trattamento dei dati registrati in HOOGAN.

² Sono oggetto della direttiva le manifestazioni sportive nazionali e internazionali che si svolgono in Svizzera.

³ La direttiva si applica per analogia anche alle trasmissioni di manifestazioni sportive mediante maxi schermi (Public-Viewing).

⁴ Non sono oggetto della direttiva i dati degli organizzatori di manifestazioni sportive (elenchi delle persone cui è vietato accedere agli stadi) oppure i dati dei Cantoni, segnatamente i dati preventivi. La Confederazione non assume nessuna responsabilità per questi dati.

SEZIONE 2: AUTORITÀ E SERVIZI COINVOLTI

Art. 3 Organizzatori di manifestazioni sportive¹

¹ Le federazioni sportive comunicano alla sezione Tifoseria violenta dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) il nome del responsabile della sicurezza per le attuali manifestazioni sportive. Egli funge da interlocutore per la Confederazione e i Cantoni.

² Il responsabile della sicurezza chiede alla competente autorità di polizia del Cantone (in seguito: servizio specializzato) oppure a fedpol, che gli siano comunicati i dati personali registrati in HOOGAN. In occasione delle partite delle squadre nazionali, il responsabile della sicurezza si rivolge direttamente alla sezione Tifoseria violenta per ottenere i dati personali.

³ Il responsabile della sicurezza garantisce che all'interno del luogo della manifestazione i dati personali sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e istruisce il personale di sicurezza in merito.

Art. 4 Servizi specializzati decentrati dei Cantoni

¹ I servizi specializzati inoltrano su richiesta ai responsabili della sicurezza i dati delle persone sottoposte a misure attive.

² I servizi specializzati controllano che l'utilizzo, la comunicazione e la distruzione dei dati avvenga conformemente alle prescrizioni.

³ Dopo il termine di una manifestazione sportiva i servizi specializzati compilano un foglio di controllo e lo trasmettono alla sezione Tifoseria violenta.

Art. 5 Sezione Tifoseria violenta

¹ Quale gestore di HOOGAN, la sezione Tifoseria violenta può delegare ai servizi specializzati il compito di comunicare i dati agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera.

² In occasione delle partite delle squadre nazionali la sezione Tifoseria violenta trasmette direttamente i dati al responsabile della sicurezza della federazione competente. Inoltre informa il servizio specializzato responsabile della manifestazione in merito alla comunicazione dei dati.

³ Con l'ausilio dei fogli di controllo la sezione Tifoseria violenta garantisce il rispetto delle basi legali, del regolamento sul trattamento dei dati e della presente direttiva, verificandone il rispetto con controlli saltuari. In occasione delle partite delle squadre

¹ Art. 24a cpv. 8 LMSI.

nazionali controlla che l'utilizzo, la comunicazione, il trattamento, il ritorno e l'eliminazione dei dati avvengano secondo le prescrizioni.

SEZIONE 3: UTENTI E TIPO DI COMUNICAZIONE

Art. 6 Utenti

Gli organizzatori di manifestazioni sportive ricevono soltanto i dati personali di cui hanno veramente bisogno per adempiere i loro compiti di sicurezza. Il servizio specializzato competente oppure la sezione Tifoseria violenta consegna i dati personali necessari sotto forma di elenchi stampati, di cui il numero esatto delle copie è riportato sul foglio di controllo, ai responsabili della sicurezza richiedenti che apponendo la loro firma sul foglio di controllo ne confermano la ricezione. I servizi specializzati possono farsi sostituire dai servizi di polizia locali. In occasione delle partite delle squadre nazionali i dati sono comunicati dalla sezione Tifoseria violenta.

Art. 7 Dati personali

I dati personali sono dati operativi², importati³ e concernenti una determinata manifestazione. Sono comunicati i dati personali seguenti: fotografia, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e misure pronunciate.

SEZIONE 4: ULTERIORE UTILIZZO E CONTROLLO DEI DATI

Art. 8 Ulteriore utilizzo e controllo dei dati

¹ Il responsabile della sicurezza distribuisce ai responsabili del personale di sicurezza l'elenco dei dati personali al massimo tre ore prima dell'apertura dello stadio. Entro un'ora dal termine della manifestazione sportiva tutti gli elenchi distribuiti devono essere restituiti al responsabile della sicurezza. Egli ritira gli elenchi e li distrugge immediatamente in presenza dell'autorità di polizia responsabile.

² Ai responsabili della sicurezza e al personale di sicurezza è vietato copiare gli elenchi distribuiti, riprodurli in qualche modo o memorizzarli. Gli elenchi non devono in nessun momento essere comunicati, trasmessi o resi visibili a terzi.

² Le misure sono attive, ovvero sono ancora in vigore al momento della comunicazione dei dati.

³ Dati personali esteri che sono importati in HOOGAN correlati con una determinata manifestazione sportiva.

sezione 5: Cancellazione e controllo periodico

Art. 9 Cancellazione dei dati e comunicazione alla sezione Tifoseria violenta

¹ I rappresentanti della polizia responsabili sorvegliano sul luogo la distruzione dei dati personali. Conformemente all'articolo 10 capoverso 3 OMPAH la comunicazione della distruzione dei dati personali deve avvenire entro le 24 ore dalla trasmissione dei dati personali da parte delle autorità. Esse verbalizzano sul foglio di controllo la distribuzione e la restituzione degli elenchi e registrano una copia del foglio di controllo in HOOGAN sotto alla relativa manifestazione sportiva.

² Se il servizio specializzato constata delle irregolarità, richiama i responsabili della sicurezza e informa la sezione Tifoseria violenta. Quest'ultima decide in merito all'ulteriore procedura.

Art. 10 Controllo periodico degli organizzatori di manifestazioni sportive da parte della sezione Tifoseria violenta

¹ La sezione Tifoseria violenta controlla saltuariamente che gli organizzatori di manifestazioni sportive e i loro responsabili della sicurezza utilizzino i dati conformemente alla legge.

² Se la sezione Tifoseria violenta constata delle irregolarità, chiede all'addetto alla sicurezza della federazione di applicare delle sanzioni contro le persone inadempienti, dopo essersi consultato con il servizio specializzato responsabile.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Entrata in vigore

La presente direttiva sostituisce la versione del 1° gennaio 2010 ed entra in vigore il 1° maggio 2013.

Berna, 30 aprile 2013

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA fedpol
del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Il direttore

Jean-Luc Vez